



COMUNE DI NOVI DI MODENA



**Piano di localizzazione e Criteri dei punti di vendita
della stampa quotidiana e periodica. (Dlgs. 170/2001).**

SEZIONE NORMATIVA

COMUNE DI NOVI

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA
ESCLUSIVI DELLA STAMPA QUOTIDIANA E
PERIODICA**

GIUGNO 2005

INDICE

- Articolo 1- Obiettivi generali del Piano
- Articolo 2- Validità del Piano
- Articolo 3- Contenuti del Piano
- Articolo 4- Tipologie di punti di vendita
- Articolo 5- Zonizzazione del territorio comunale
- Articolo 6- Autorizzazioni per nuove attività di rivendita esclusiva
- Articolo 7- Condizioni localizzative
- Articolo 8- Trasferimenti di sede
- Articolo 9- Deroghe per situazioni particolari
- Articolo 10- Procedure e priorità per il rilascio
- Articolo 11- Svolgimento dell'attività
- Articolo 12- Chiusura temporanea
- Articolo 13- Limiti di superficie
- Articolo 14- Distributori automatici
- Articolo 15- Consegna porta a porta e vendita in forma ambulante
- Articolo 16- Decadenza o revoca dell'autorizzazione
- Articolo 17- Sanzioni
- Articolo 18- Disposizioni finali

Articolo 1

Obiettivi generali del Piano

1. A completamento delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170, il Piano intende perseguire i seguenti obiettivi, quale parte integrante e di interpretazione del Piano stesso:
 - a) assicurare la migliore funzionalità del servizio di distribuzione della stampa quotidiana e periodica a beneficio del consumatore;
 - b) incrementare la produttività media delle imprese operanti nel sistema di diffusione dei prodotti editoriali nell'ambito di uno sviluppo equilibrato della rete di diffusione;
 - c) evitare riflessi negativi sull'occupazione del settore, con particolare riferimento alle attività tradizionali, ora qualificate come punti vendita esclusivi;
 - d) favorire il completamento del servizio nei soli punti carenti del territorio comunale evitando duplicazioni tipologiche;
 - e) promuovere processi di riqualificazione della rete e delle strutture che ospitano le rivendite;
 - f) coordinare le previsioni di cui al presente Piano con gli strumenti della pianificazione e programmazione locale;
 - g) favorire la razionalizzazione della rete nella fase successiva al periodo di sperimentazione;
 - h) puntare ad un'impostazione normativa che ponga riferimenti chiari con netta distinzione tra l'attività cosiddetta "esclusiva" e la non esclusiva, necessariamente riferita ad un comparto merceologico di minore estensione.
2. Le previsioni di cui al presente Piano tengono conto dell'insediamento dei punti vendita esistenti, esclusivi e non esclusivi, agli effetti della programmazione integrata dell'intero sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica.

Articolo 2

Validità del Piano

1. La validità del presente Piano è fissata in quattro anni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale viene approvato.
2. Alla scadenza del quadriennio il Piano mantiene la sua validità nelle more della predisposizione di un nuovo piano.

Articolo 3

Contenuti del Piano

1. Il Piano determina, in particolare:
 - la localizzazione ottimale di eventuali nuovi punti vendita esclusivi, nelle zone che si rendessero carenti del servizio nel periodo di gestione del Piano;
 - la disciplina dei trasferimenti;
 - le modalità per il rilascio delle autorizzazioni;
 - i criteri di priorità nel rilascio.
2. Per le attività non sottoposte alle Norme di Piano e gli ulteriori aspetti generali del comparto si demanda al Dlgs. 170/2001.

Articolo 4

Tipologie di punti di vendita

1. I punti vendita di giornali e riviste sono distinti in:
 - a) chioschi: si tratta di punti vendita, situati su area pubblica o privata, in apposite strutture a edicola, destinati a qualificare una zona urbana divenendo momenti di aggregazione e socialità e collegati ad interventi più ampi di qualificazione urbanistico-ambientale. La loro collocazione e connotazione estetica deve essere coerente con le deliberazioni dell'Amministrazione comunale relative ai chioschi;
 - b) Punti vendita esclusivi: sono tenuti alla vendita generale sia di quotidiani che di periodici.
 - c) Punti vendita non esclusivi: in cui l'attività di rivendita è operata o per i quotidiani o per i periodici e viene svolta in aggiunta ad altre tipologie merceologiche. Per questa tipologia di attività si rimanda all'apposita sezione normativa dei Criteri.

- d) rivendite stagionali (art. 2, comma 2, del D.Lgs. 170/2001): la cui attività di vendita viene svolta in un periodo limitato dell'anno.

Articolo 5

Zonizzazione del territorio comunale

1. Agli effetti della programmazione dei punti vendita esclusivi, il Piano considera il territorio comunale come diviso in bacini di utenza a diversa entità di servizio.
2. I bacini sono costituiti:
 - a. dal centro abitato del Capoluogo comunale comprensivo delle aree artigianali e periferiche contigue;
 - b. dal centro abitato di S. Antonio in Mercadello;
 - c. dal centro abitato di Rovereto;
 - d. dall'area artigianale di Rovereto comprensiva della parte del territorio comunale in accosto alla Statale 468;
 - e. dal forese, considerato come tutto il restante territorio.

Articolo 6

Autorizzazioni per nuove attività di rivendita esclusiva

1. Nel periodo di validità del presente Piano è previsto il rilascio di ulteriori due autorizzazioni per punti di vendita esclusivi, oltre a quelle eventuali in sostituzione di attività esistenti che cessino l'attività o per le quali venga emanato un provvedimento di decadenza o revoca dell'autorizzazione (ai sensi dell'art. 16 seguente).
2. Le eventuali autorizzazioni in sostituzione verranno concesse nel rispetto della suddivisione in zone di cui al precedente art. 5, mentre la localizzazione delle due nuove autorizzazioni dovrà coincidere con i bacini B) e D) di cui al precedente articolo (centro abitato di S. Antonio in Mercadello, area artigianale di Rovereto).
3. La concessione delle nuove autorizzazioni previste avverrà tramite apposito Bando del Comune di NOVI nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 10.
4. Sono da considerarsi "domande concorrenti" le richieste di autorizzazione riguardanti la stessa zona/bacino. Ogni richiedente potrà partecipare al Bando per una sola ubicazione di nuove attività di rivendita.

Articolo 7

Condizioni localizzative

1. La presentazione della domanda di autorizzazione (al trasferimento o per nuova autorizzazione) presuppone la disponibilità documentata del locale entro il quale si svolgerà l'attività di vendita.
2. I chioschi, a seguito di trasferimento o nuova autorizzazione di vendita, potranno essere installati su aree pubbliche o private sempre rispettando le deliberazioni dell'Amministrazione comunale relative ai chioschi ed al loro utilizzo.
3. La collocazione delle nuove attività di rivendita esclusiva, sia in conseguenza a nuovi rilasci di autorizzazione sia per trasferimento di rivendita esistente, dovrà comunque avvenire nel rispetto della distanza minima di 200 mt. lineari sul percorso pedonale più breve da altra rivendita esclusiva esistente.
4. A maggior specificazione del precedente comma non è comunque consentita la collocazione di un'attività di rivendita esclusiva nel contesto urbanistico – edilizio in cui si trovi un'altra rivendita esclusiva o non esclusiva (ad es. centro commerciale, area integrata, complesso residenziale ecc... compresi i relativi parcheggi).

Articolo 8

Trasferimenti di sede

1. Il trasferimento di sede dei punti vendita autorizzati è subordinato al rispetto della normativa urbanistica.
2. Non sono rilasciabili autorizzazioni al trasferimento fuori dalla zona/ bacino di appartenenza, secondo quanto previsto al precedente art. 5.

Articolo 9

Deroghe per situazioni particolari

1. Con riferimento al punto 5, comma 4 degli Indirizzi Regionali in materia, sono sempre rilasciabili le autorizzazioni che riguardino attività all'interno di stazioni ferroviarie, interporti, autostazioni, ospedali, fattispecie peraltro non presente nel Comune di Novi.

Ai fini del rilascio devono essere rispettati i seguenti parametri:

- inesistenza di analogo esercizio all'interno del luogo interessato;
- dichiarazione di disponibilità del locale.

Articolo 10

Procedure e priorità per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione amministrativa alla rivendita segue le norme sul procedimento vigenti per il commercio in sede fissa.
2. In caso di domande concorrenti, valgono nell'ordine i seguenti criteri di priorità:
 - 2.1 ubicazione dell'esercizio in relazione al contesto abitativo ed economico dell'area interessata;
 - 2.2 insediamento a servizio di aree/comparti di recente espansione residenziale;
 - 2.3 sistema di relazione del traffico afferente alla rivendita, sia essa chiosco o negozio con preferenza delle soluzioni che prevedano possibilità di razionalizzazione dei flussi in entrata ed in uscita e zone di parcheggio di servizio;
 - 2.4 a parità di condizioni si procederà all'assegnazione seguendo l'ordine di presentazione delle domande, salvo il caso di procedura per Bando di cui al precedente art. 6, nel qual caso si procederà a sorteggio.

Articolo 11

Svolgimento dell'attività

1. Il richiedente l'autorizzazione per l'apertura di un punto di vendita di giornali e riviste deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 114/98.
2. Le rivendite di giornali e riviste autorizzate possono curare il recapito a domicilio a clienti che ne facciano richiesta.
3. I soggetti autorizzati alla vendita di giornali e riviste sono tenuti ad assicurare parità di trattamento tra le diverse testate.

4. Secondo le indicazioni della Regione Emilia Romagna l'autorizzazione alla vendita di giornali e riviste consente anche la vendita dei prodotti del settore non alimentare nonché di "pastigliaggi vari" di produzione industriale preincartati all'origine e posti in commercio in confezioni sigillate.

Articolo 12

Chiusura temporanea

1. In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo dei titolari di rivendite, questi devono affidare a titolari di altre autorizzazioni o ad altri soggetti, con priorità agli esercizi affini dello stesso bacino di utenza, la vendita, anche porta a porta, di giornali e riviste. Se non è adempiuto tale obbligo, le imprese editrici possono provvedere direttamente.
2. In tale caso di chiusura il titolare interessato deve comunicare al Comune preventivamente:
 - i motivi di comprovato impedimento ad esercitare l'attività;
 - il periodo per il quale affida ad altri la distribuzione, nonché le generalità del soggetto al quale trasferisce momentaneamente l'attività.
3. Il periodo di affidamento della distribuzione a terzi per chiusura temporanea e ricorrente della rivendita, di norma non può essere superiore ai 6 mesi nel corso dello stesso anno solare. Nei casi di comprovata necessità, ovvero di persistenza delle cause che hanno giustificato l'affidamento ad altri dell'attività di rivendita, il titolare può richiedere la proroga del periodo di cui al comma precedente per un massimo di 12 mesi.

Articolo 13

Limiti di superficie

1. Per le nuove attività e per i trasferimenti non sono fissati dal Piano limiti di superficie minimi o massimi, salvo quelli previsti dalle Norme per il commercio in sede fissa relative ai limiti degli esercizi di vicinato.

Articolo 14
Distributori automatici

1. Non è consentito il rilascio di autorizzazioni alla vendita di quotidiani e periodici mediante distributori automatici.

Articolo 15
Consegna porta a porta e vendita in forma ambulante

1. Per la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici, è fatto rinvio alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) ed e), del decreto legislativo n. 170 del 2001.

Articolo 16
Decadenza o revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade nei seguenti casi:
 - nel caso in cui l'esercizio non venga attivato entro 12 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - nel caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore ai 12 mesi salvo proroga in caso di comprovata necessità.
2. L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:
 - nel caso in cui il titolare dell'attività perda i requisiti morali di cui all'art.5, comma 2, del d. lgs. 114/98;
 - qualora non ottemperi, nel caso di affidamento in gestione temporanea, alle prescrizioni di cui all'art. 12;
 - nel caso in cui il titolare trasferisca la rivendita in altra zona di Piano, senza la preventiva autorizzazione.

Articolo 17
Sanzioni

1. Per effetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del D.lgs. 24/4/2001, n. 170, si applica, nei casi compatibili, la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 22 del D.lgs. 114/1998.

Articolo 18

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto si applicano il Decreto Legislativo 114/98, il Decreto Legislativo 170/2001 e gli Indirizzi Regionali in materia.

COMUNE DI NOVI

**CRITERI PER L'INSEDIAMENTO DEI PUNTI VENDITA
NON ESCLUSIVI
DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**

Giugno 2005

INDICE

- Articolo 1- Obiettivi generali dei Criteri
- Articolo 2- Validità dei Criteri
- Articolo 3- Contenuti dei Criteri
- Articolo 4- Abbinamento con altre attività
- Articolo 5- Contenuti dell'autorizzazione
- Articolo 6- Zonizzazione del territorio comunale
- Articolo 7- Condizioni localizzative
- Articolo 8- Nuove autorizzazioni
- Articolo 9- Trasferimenti di sede
- Articolo 10- Domande concorrenti
- Articolo 11- Decadenza o revoca dell'autorizzazione
- Articolo 12- Disposizioni finali

Articolo 1

Obiettivi generali dei Criteri

1. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 6, art. 2, del Dlgs 170/2001 riguardanti il rilascio di autorizzazioni per punti di vendita non esclusivi della stampa quotidiana e periodica il Comune di NOVI si dota dei presenti Criteri. Essi discendono dall'analisi delle caratteristiche urbanistico-sociali e di mercato (domanda – offerta) delle varie zone del territorio comunale.
2. A completamento delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono individuati i seguenti obiettivi, quale parte integrante e di interpretazione dei Criteri:
 - a) assicurare la migliore funzionalità del servizio di distribuzione della stampa quotidiana e periodica;
 - b) incrementare la produttività media delle imprese operanti nel sistema di diffusione dei prodotti editoriali, aumentando, nel contempo, la tensione concorrenziale fra le varie tipologie distributive nell'ambito di uno sviluppo equilibrato della rete di diffusione;
 - c) promuovere nuove autorizzazioni a servizio limitato non esclusivo solo nei casi di effettiva carenza di servizio sul territorio delle singole zone del Comune.
3. Le previsioni di cui ai presenti Criteri sono coordinate con il Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi, agli effetti della programmazione integrata dell'intero sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica.

Articolo 2

Validità dei Criteri

1. La validità dei presenti Criteri è fissata in quattro anni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale viene approvato.
2. Alla scadenza del quadriennio i Criteri mantengono la loro validità nelle more della predisposizione dei nuovi Criteri.

Articolo 3

Contenuti dei Criteri

1. I Criteri determinano, in particolare:
 - a) i vincoli alla localizzazione di nuovi punti di vendita non esclusivi;
 - b) la disciplina dei trasferimenti di sede;
 - c) le condizioni per la trasformazione di autorizzazioni per punti di vendita non esclusivi in autorizzazioni per punti di vendita esclusivi (di cui al rispettivo Piano di localizzazione).

Articolo 4

Abbinamento con altre attività

1. Per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici nell'ambito dei punti vendita non esclusivi è consentito, unicamente, l'abbinamento con le attività espressamente previste dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 170 / 2001, nei limiti di quanto stabilito dal successivo art. 5.

Articolo 5

Contenuti dell'autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 170 del 2001, l'autorizzazione per nuovi punti vendita non esclusivi può essere rilasciata, su richiesta dell'interessato, per:
 - a. Soli quotidiani;
 - b. Soli periodici;
 - c. Solo riviste di identica specializzazione per gli esercizi specializzati (punto f. art. 2 comma 3 del Dlgs 170/2001).
2. Qualora l'interessato intenda porre in vendita entrambe le merceologie di cui ai punti a) e b) del precedente comma dovrà richiedere l'autorizzazione per la rivendita esclusiva, salvo i casi di diritto per sperimentazione di cui alla L:108/99.

Articolo 6

Zonizzazione del territorio comunale

1. Agli effetti della programmazione dei punti vendita non esclusivi, nei Criteri si considera il territorio comunale come diviso in bacini di utenza a diversa entità di servizio.
2. I bacini sono costituiti:
 - a. dal centro abitato del Capoluogo comunale comprensivo delle aree artigianali e periferiche contigue;
 - b. dal centro abitato di S. Antonio in Mercadello;
 - c. dal centro abitato di Rovereto;
 - d. dall'area artigianale di Rovereto comprensiva della parte del territorio comunale in accosto alla Statale 468;
 - e. dal forese, considerato come tutto il restante territorio.

Articolo 7

Condizioni localizzative

1. In tutte le zone del Comune l'ubicazione delle nuove attività di rivendita non esclusiva, sia in conseguenza a nuovi rilasci di autorizzazione sia per trasferimento di rivendita esistente, dovrà avvenire nel rispetto della distanza minima di 200 mt. lineari sul percorso pedonale più breve da altra rivendita esclusiva o non esclusiva di identica merceologia.
2. Non è comunque consentita la collocazione di un'attività di rivendita non esclusiva all'interno dello stesso bacino, di cui al precedente art. 6, in cui sia localizzata una rivendita di tipo esclusivo, fatte salve le tipologie di cui al comma 1.c del precedente art. 5.
3. L'individuazione del disservizio nel bacino di riferimento dovrà essere effettuata una volta esaurita la procedura di Bando prevista dal Piano di localizzazione dei punti di vendita di giornali e riviste.

Articolo 8

Nuove autorizzazioni

1. E' consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per punti vendita non esclusivi solo nelle zone di cui all'art. 6 in cui si determini una effettiva carenza di servizio, con le seguenti prescrizioni ed i seguenti limiti:
 - In abbinamento a rivendite di generi di monopolio e pubblici esercizi della somministrazione bevande (bar): in esercizi con superficie di vendita pari ad almeno 50 mq e poste sulle principali vie di attraversamento e traffico;
 - In abbinamento a rivendite di carburanti: è consentito il rilascio per i soli esercizi con servizio di bar presente nell'area del distributore;
 - In abbinamento alle strutture di vendita come definite dall'art. 4, comma 1, lettere e), f) e g), del Dlgs. 114/1998 (medie o grandi strutture di vendita e centri commerciali): possibilità di rilascio per le strutture prevalentemente alimentari o miste se di superficie superiore a 700 mq, nessuna possibilità di rilascio per le strutture prevalentemente non alimentari;
 - In abbinamento agli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati: per esercizi con superficie pari ad almeno 120 mq;
 - In abbinamento agli esercizi di cui all' art. 2, lettera f comma 2, del Decreto Legislativo 170/2001 (esercizi a prevalente specializzazione di vendita): è consentito il rilascio con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
2. Per effettiva carenza di servizio di zona/bacino si deve intendere l'assenza di edicola non esclusiva anche a seguito del completamento della procedura di bando prevista dal Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi.
3. Non è consentito l'avvio di punti di vendita non esclusivi costituiti da distributori automatici di soli quotidiani o di soli periodici.

Articolo 9

Trasferimenti di sede

1. Il trasferimento di sede dei punti vendita non esclusivi è consentito, contestualmente al trasferimento dell'attività cui sono funzionalmente e logisticamente collegati, solo all'interno della zona in cui il singolo esercizio opera, con riferimento alle zone di cui al precedente art. 6.

Articolo 10

Domande concorrenti

1. In caso di domande concorrenti riguardo gli articoli 8 e 9 i procedimenti sono definiti seguendo l'ordine di presentazione delle domande.
2. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Piano, si considerano concorrenti le domande, riguardanti la stessa zona/bacino o la stessa collocazione viaria, regolarmente pervenute entro il quinto giorno successivo alla data di presentazione della prima domanda, escludendo dal conteggio le giornate festive e quelle di chiusura degli Uffici preposti al loro ricevimento.

Articolo 11

Decadenza o revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade nei seguenti casi:
 - nel caso in cui l'attività non venga attivata entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
 - nel caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore ai 6 mesi.
2. L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:
 - nel caso in cui il titolare dell'attività perda i requisiti morali di cui all'art.5, comma 2, del d. lgs. 114/98;
 - nel caso in cui l'attività principale non corrisponda più ai requisiti di cui all'art.2, comma 3, del D.lgs. 170/2001.

Articolo 12

Disposizioni finali

1. Decorsi 60 gg. dall'approvazione dei presenti Criteri, si considera non ammissibile la richiesta di rilascio di nuova autorizzazione non esclusiva

basata sulla richiesta di effettuazione della fase di sperimentazione di cui alla L.108/99.

2. Per quanto non previsto si applicano il Decreto Legislativo 114/98, il Decreto Legislativo 170/2001 e gli Indirizzi Regionali in materia.